

STRATEGIA URBANA D'AREA- DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE
Integrazioni FAQ- 22.11.2023

Quesito 1) Spese di personale dipendente: spesa non ammissibile sul contributo SUA?

Risposta: Corretto

Quesito 2) Supporto al RUP: ammissibile nel limite del 15% della scheda intervento se esterno (assimilato a spese tecniche)?

Risposta: Corretto

Quesito 3) Incentivi al RUP : spesa non ammissibile sul contributo FESR?

Risposta: Corretto

Quesito 4) Lavori in Economia: spesa non ammissibile sul contributo SUA?

Risposta: Corretto

Quesito 5) Imprevisti: spesa non ammissibile sul contributo SUA?

Risposta: Corretto

Quesito 6) Spese di cui ai punti 3, 4, 5 = fermo restando che non possono essere coperte con il contributo SUA, trattandosi di voci previste per legge possono essere inserite nella quota di cofinanziamento?

Risposta: No, perché la quota concessa è riferibile alle spese ammissibili. Pertanto il contributo è calcolato su massimo 90% dei costi ammissibili di cui al 3.7 del Disciplinare.

Quesito 7) Nuove costruzioni come rigenerazione di aree urbane degradate: edificare su aree verdi libere non è ammissibile; demolizione e ricostruzione edificio ammissibile se economicamente conveniente e nel rispetto del DNSH;

nuove costruzioni su piastre degradate, in fase di valutazione da Regione Piemonte?

Risposta: La demolizione e ricostruzione edificio è ammissibile se economicamente conveniente e nel rispetto del DNSH. Per quanto riguarda la tipologia di intervento di nuove costruzioni, ancorché sia preferibile, ove possibile, il recupero e la riqualificazione dell'esistente, è possibile valutare la possibilità di nuove costruzioni e/o ampliamenti se accompagnati da interventi di compensazione del nuovo consumo di suolo, quali ad esempio nuove aree verdi, interventi di riforestazione ecc.

Quesito 8) Cofinanziamento: il 10% di cofinanziamento obbligatorio è legato alla scheda intervento e non sull'importo complessivo della SUA?

Risposta: Corretto

Quesito 9) Recupero ribasso d'asta: si consiglia di prevedere in questa fase un cofinanziamento superiore al 10% (esempio 15%), che potrà essere ridotto al 10% tramite i ribassi d'appalto?

Risposta: Corretto

Quesito 10) Rinuncia al contributo SUA per ottenimento altri finanziamenti: l'eventuale rinuncia alla contributo SUA, rende necessaria la rivalutazione della scheda progetto, al fine di valutarne la strategicità; si consiglia quindi di non prevedere questa situazione?

Risposta: Ai sensi del par. 19.4 del Disciplinare il beneficiario può rinunciare alle agevolazioni assegnate. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione.

Quesito 11) Livello di progettazione: entro settembre 2024 occorrerà consegna di PFTE (nuovo codice appalti). I Comuni dotati di un progetto definitivo (vecchio codice appalti) dovranno provvedere almeno a un aggiornamento dei prezzi, verificando la norma transitoria del Codice degli Appalti che equipara il vecchio progetto definitivo con il nuovo PFTE

Risposta: Corretto

Quesito 12) Schede contenenti più progetti: le attività di progettazione utili per giungere al PFTE entro settembre 2024 non possono essere gestite dai singoli Comuni, ma dovranno essere gestite dal soggetto capofila (attuatore) della scheda: occorre la redazione di un unico PFTE (unico CUP) riguardante più Comuni. Pertanto la Regione consiglia che in questi casi il soggetto attuatore sia l'Unione.

Risposta: Corretto; l'operazione che riunisce più interventi deve essere un'unica unità progettuale sia in termini di contenuto che in termini amministrativi, dimostrandone l'effettiva complementarietà.

Quesito 13) Progettualità affidate a partire da 28 ottobre 2022: le spese tecniche già affidate (post 28.10.2022) sono ammesse, ma solo per i Comuni che gestiscono singolarmente una scheda. Tale indicazione si riallaccia alla precedente, poiché ogni scheda progettuale deve avere un unico referente e un unico progetto. Quindi: nel caso di un comune capofila di una scheda intervento che aggrega 3 progetti, qualora uno dei 3 comuni avesse già affidato livelli di progettazione, tale spesa non sarebbe ammissibile poiché non facente parte di un progetto unico capace di aggregare i 3 comuni?

Risposta: Corretto

Quesito 14) Scheda interventi complementari: è corretto intendere gli interventi complementari come progettualità attive o da attivare sul territorio che ci collegano ai progetti inseriti nella SUA? In questo caso possono essere considerati come complementari interventi realizzati anche da soggetti terzi? A titolo esemplificativo: l'intervento di un

Comune per la riqualificazione di area esterna come presidio turistico ha come intervento complementare il recupero di un edificio culturale di proprietà ministeriale realizzato in modo autonomo dall'ente competente.

Risposta: no. Per progetti complementari si intendono i progetti finanziati da altre misure regionali FESR/FSE. Non sono obbligatori ma servono per concentrare le risorse sugli interventi. Quanto indicato a titolo esemplificativo è da inserire nella scheda come sinergia con altri progetti.

Quesito 15) Facsimile disciplinare: il facsimile del disciplinare deve essere utilizzato anche per la presentazione della bozza di strategia con scadenza al 31 dicembre? In questo caso, sarà possibile comunque implementarne / aggiornare i contenuti in vista della consegna definitiva?

Risposta: Corretto

Quesito 16) : La domanda verte sulla casistica che prevede una scheda progetto che aggrega due o più interventi in altrettanti comuni. Tale casistica, come detto, è contemplabile solo nel caso in cui l'intervento proposto risulti dotato di una unità progettuale sia in termini di senso che in termini amministrativi.

Il caso di studio prevede la realizzazione di una rete di aree camper / punti di snodo sul territorio in grado di favorire l'interscambio modale e la valorizzazione del patrimonio disseminando punti di accoglienza nei piccoli comuni in corrispondenza di un'ipotetica pista ciclabile che percorre il territorio. Il caso è il seguente:

il comune 1 ha un PFTE già realizzato dopo il 20 ottobre 2022.

il comune 2 ha un PFTE già realizzato prima il 20 ottobre 2022.

il comune 3 non ha un PFTE.

E' corretto quando scrivo di seguito?

Qualora i 3 interventi venissero aggregati all'interno di un'unica scheda, le spese già sostenute per il PFTE dal comune 1, non potrebbero essere inserite nella SUA tale progettazione è dotata di un'autonomia amministrativa rispetto agli altri.

Il progetto esecutivo che, partendo dalle risultanze dei due PFTE disponibili, aggredgerà i tre interventi come unico progetto potrà essere inserito nella SUA, così come il necessario PFTE del comune 3.

Qualora l'intervento del comune 1 corrispondesse a una scheda univoca, il PFTE potrebbe essere inserito nelle spese del progetto SUA.

Risposta: Le spese realizzate dopo il **28 ottobre 2022** sono spese ammissibili. Sono ammissibili le spese per l'elaborazione del PFTE del progetto complessivo presentato in domanda, secondo il principio 1 PFTE= 1 operazione.

Il PFTE deve riferirsi all'operazione complessiva e non a singole parti di intervento. In allegato alla domanda, è possibile presentare, anziché il PFTE, direttamente il progetto esecutivo dell'operazione inserita nella SUA, tale operazione avrà comunque un unico ente attuatore.

Qualora l'intervento del comune 1 corrispondesse a una scheda univoca, il PFTE potrebbe essere inserito nelle spese del progetto SUA.